AUTORIZZAZIONE AGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO A DEROGARE ALLA LORO COMPETENZA TERRITORIALE PER OPERAZIONI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. unico

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.

Versione in vigore dal 16 settembre 1961, non più in vigore dal 18 ottobre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 850
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-agli-istituti-esercenti-il-credito-fondiario-a/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it